

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

EFFICIENZA ENERGETICA

Tabella 1

Contributo nazionale e traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale

Elemento	Specifica	Unità	Indicatore	
			X-3	X-2
Progressi compiuti rispetto alla traiettoria indicativa del consumo di energia primaria ⁽¹⁾	Obbl.	ktep		
Progressi compiuti rispetto alla traiettoria indicativa del consumo di energia finale ⁽¹⁾	Obbl.	ktep		
Osservazioni generali sui contributi nazionali e sulla traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale ⁽²⁾	Obbl.			
Spiegazione delle misure volte a colmare il divario per raggiungere i contributi nazionali di efficienza energetica, qualora il consumo di energia finale risulti superiore alla traiettoria indicativa per il consumo di energia finale ⁽³⁾	Obbl. se appl.			

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note:

- ⁽¹⁾ Consumo di energia primaria e consumo di energia finale secondo le definizioni contenute della direttiva sull'efficienza energetica e gli indicatori Eurostat dei bilanci energetici completi [nrg_bal_c]: PEC_EED e FEC_EED. Cfr. anche la versione più recente della guida del bilancio energetico sul sito di Eurostat (cfr. capitolo "Complementing indicators").
- ⁽²⁾ Lo Stato membro può illustrare più nel dettaglio il contributo nazionale e la traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale, compresa la metodologia utilizzata.
- ⁽³⁾ Tutte le misure indicate sotto questa voce sono descritte nel dettaglio nell'allegato IX, tabella 1, del presente regolamento e si riferiscono all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791.

Tabella 2

Tappe e indicatori dei progressi del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici – parco immobiliare

	Numero di edifici ⁽¹⁾			Superficie coperta totale (m²) ⁽²⁾			Consumo di energia primaria degli edifici (ktep) ⁽³⁾			Consumo di energia finale degli edifici (ktep) ⁽³⁾			Emissioni dirette di gas serra degli edifici (tCO _{2e})			Emissioni totali di gas serra degli edifici (MtCO _{2e})			Altro ⁽⁴⁾		
	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2
Specifica	Obbl.	Obbl. l.	Obbl. l.	Obbl.	Obbl. l.	Obbl. l.	Obbl.	Obbl. l.	Obbl. l.	Obbl.	Obbl. l.	Obbl. l.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl.	Obbl. l.	Obbl. l.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.
Edifici residenziali																					
i cui edifici con le peggiori prestazioni ⁽⁵⁾																					
Edifici non residenziali																					
di cui edifici con le peggiori prestazioni																					

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile
 Note:

⁽¹⁾ Per "edificio" si intende una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni (articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio); l'allegato I della stessa direttiva classifica gli edifici, ai fini del calcolo della prestazione energetica, nelle categorie seguenti: a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo; b) condomini (di appartamenti); c) uffici; d) strutture scolastiche; e) ospedali; f) alberghi e ristoranti; g) impianti sportivi; h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio; i) altri tipi di edifici che consumano energia (allegato I, punto 6, della direttiva 2024/1275).

⁽²⁾ Superficie coperta usata come metratura di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici coperte utili degli spazi nell'involucro dell'edificio specificato per la valutazione della prestazione energetica.

⁽³⁾ Come da calcolo della prestazione energetica degli edifici a termini della direttiva (UE) 2024/1275.

⁽⁴⁾ Come da piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Altri indicatori potrebbero riguardare il numero di edifici e/o la superficie coperta totale (m²) per classe di prestazione energetica, per periodo di costruzione, per dimensione degli edifici, per zona climatica, il numero di certificati di prestazione energetica per tipo di edificio e/o per classe di prestazione energetica, una rassegna delle capacità di costruzione, la percentuale del sistema di riscaldamento che serve gli edifici, il tipo di sistema di riscaldamento, le emissioni di gas a effetto serra nell'intero ciclo di vita, ecc. Per fornire un quadro più preciso del settore potrebbero essere usate anche altre esternalità quali gli investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare, la quota rappresentata dall'edilizia nel PIL, questioni di ordine sanitario ecc.

⁽⁵⁾ Secondo la definizione di cui al piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. La raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione indica alcuni modi di determinare i segmenti del parco immobiliare nazionale dalle prestazioni peggiori, ad esempio: a) definendo una soglia specifica, come una categoria di prestazione energetica (ad esempio, inferiore a D); b) utilizzando un valore del consumo di energia primaria (espresso in kWh/m² annui); o anche c) individuando gli edifici costruiti prima di una determinata data (ad esempio, prima del 1980). Inoltre gli edifici con le prestazioni peggiori possono essere individuati anche in relazione all'attuazione dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1275.

Tabella 3

Tappe e indicatori dei progressi del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici — tassi di ristrutturazione ⁽¹⁾

		Numero edifici ristrutturati		Superficie coperta totale ristrutturata (m²) ⁽²⁾		Tasso di ristrutturazione (%) ⁽³⁾		Grado di ristrutturazione medio (%) ⁽⁴⁾	
		X-3	X-2	X-3	X-2	X-3	X-2	X-3	X-2
Specifica		Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.
Edifici residenziali	Leggera								
	Media								
	Profonda								
	Totale								
Edifici non residenziali	Leggera								
	Media								
	Profonda								
	Totale								

La ristrutturazione può essere di grado "leggero" (risparmio energetico pari o superiore al 3 % e pari o inferiore al 30 %), "medio" (risparmio energetico superiore al 30 % e pari o inferiore al 60 %) e "profondo" (risparmio energetico superiore al 60 %); questa definizione utilizzata a fini statistici è diversa dalla definizione di "ristrutturazione profonda" introdotta a fini di finanziamento nella direttiva (UE) 2024/1275, ossia una ristrutturazione che trasforma un edificio o un'unità immobiliare a) in un edificio a energia quasi zero prima del 1° gennaio 2030, b) in un edificio a zero emissioni a partire dal 1° gennaio 2030).

Il tasso totale di ristrutturazione energetica è dato dalla somma dei tassi di ristrutturazione dei gradi di ristrutturazione contemplati.

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note:

- ⁽¹⁾ Per ristrutturazione energetica si intende la modifica di uno o più elementi edilizi (involucro dell'edificio e sistemi tecnici per l'edilizia secondo l'articolo 2, punto 17), della direttiva (UE) 2024/1275) che potrebbero incidere sensibilmente sulla quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso normale dell'edificio, compresa, tra le altre cose, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione.
- ⁽²⁾ Superficie coperta usata come metratura di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici coperte utili degli spazi nell'involucro dell'edificio specificato per la valutazione della prestazione energetica.
- ⁽³⁾ Il tasso di ristrutturazione consiste nel quoziente della divisione tra la superficie coperta cumulativa interessata (in m²) di tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione energetica nell'anno civile X-3 o X-2, per i diversi gradi di ristrutturazione, e la superficie coperta totale (in m²) del parco immobiliare nello stesso periodo, espresso in %. I valori sono calcolati automaticamente a partire dai valori corrispondenti della colonna "Superficie coperta totale ristrutturata".
- ⁽⁴⁾ Il grado di ristrutturazione medio è il rapporto tra l'energia primaria risparmiata e il consumo di energia primaria totale prima della ristrutturazione del segmento (residenziale/non residenziale).

Tabella 4

Tappe e indicatori dei progressi del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici – contributi ai traguardi in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili dell'Unione

		Specifica	Valori in X-2
Contributo dello Stato membro agli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 attribuibile alla ristrutturazione del suo parco immobiliare ⁽¹⁾	Quota (%)	Obbl.	
	Risparmi di energia finale (ktep)	Obbl.	
Contributo dello Stato membro agli obiettivi in materia di energia rinnovabile dell'Unione conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 attribuibile alla ristrutturazione del suo parco immobiliare (quota) ⁽²⁾	Quota (%)	Obbl.	

Legenda: Obbl. = obbligatorio.

Note

- ⁽¹⁾ Questo indicatore stima e indica la quota rappresentata dal risparmio energetico derivante dalla ristrutturazione degli edifici rispetto agli obiettivi nazionali complessivi di efficienza energetica. Non sono incluse le variazioni del consumo di energia relative a nuove costruzioni, demolizioni o usi energetici che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (ad esempio, per gli elettrodomestici). Ad esempio: uno Stato membro presenta uno scenario di base di consumo di energia finale pari a 125 ktep e un obiettivo di 100 ktep, che implica una riduzione di 25 ktep. Se il consumo di energia finale per gli edifici esistenti è ridotto di 10 ktep, il contributo del settore degli edifici all'obiettivo della direttiva sull'efficienza energetica è del 40 % (10/25 ktep).
- ⁽²⁾ Quota nazionale di capacità installata di energia rinnovabile negli edifici esistenti nell'anno X-2 rispetto al loro consumo finale lordo di energia.

Tabella 5

Comunicazione della riduzione del consumo di energia in linea con l'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1791

		Consumo di energia finale degli enti pubblici (ktep)		
		2021	X-3 ⁽¹⁾	X-2
Enti pubblici esclusi i trasporti pubblici e le forze armate	Obbl.			
di cui enti pubblici ⁽²⁾ in unità amministrative locali (LAU) con popolazione inferiore a 50 000 abitanti	Obbl. se appl.			
di cui enti pubblici ⁽³⁾ in LAU con popolazione inferiore a 5 000 abitanti	Obbl. se appl.			
Trasporti pubblici	Fac.			
Forze armate	Fac.			
Il consumo finale comunicato è stimato o effettivo?	Obbl.	Stimato/effettivo		
I trasporti pubblici sono esclusi dallo scenario di base? ⁽⁴⁾	Obbl.	Esclusi/Inclusi		
La riduzione del consumo di energia nei trasporti pubblici è conteggiata ai fini dell'adempimento dell'obbligo?	Obbl.	Sì/No		
Le forze armate sono escluse dallo scenario di base?	Obbl.	Sì/No		
La riduzione del consumo di energia nelle forze armate è conteggiata ai fini dell'adempimento dell'obbligo?	Obbl.	Sì/No		
L'adeguamento per la variazione climatica è stato effettuato per tutti gli anni a partire dal 2025?	Obbl.	Sì/No/Altro (con possibilità di spiegare brevemente)		

Note:

⁽¹⁾ Per quanto riguarda il ciclo di comunicazione dei progressi del 2027, lo Stato membro può lasciare in bianco i campi relativi a X-3 (2024), poiché il termine per il recepimento della direttiva sull'efficienza energetica rivista non era ancora scaduto.

⁽²⁾ Possibilità di fornire stime fino al 10.10.2027, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791.

⁽³⁾ Possibilità di fornire stime fino al 10.10.2027, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791.

⁽⁴⁾ Lo Stato membro può scegliere se escludere o includere i trasporti pubblici.

Tabella 6

Comunicazione relativa ai finanziamenti a favore dell'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791

Elemento	Specifica	Unità	Sì/No	Valori		Descrizione testuale qualitativa
				X-3	X-2	
Volume degli investimenti pubblici nell'efficienza energetica	Obbl.	Milioni di euro				(¹)
Effetto leva medio conseguito dai finanziamenti pubblici a sostegno delle misure di efficienza energetica	Obbl.	Non pertinente				(²)
Volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica	Obbl.	Milioni di euro				(³)
Esiste un fondo nazionale per l'efficienza energetica?	Obbl.	Non pertinente	Sì/No (⁴)			
Il fondo nazionale per l'efficienza energetica fornisce sostegno attraverso strumenti finanziari (garanzia pubblica, prestiti agevolati, tassi di interesse scontati ecc.)?	Obbl. se appl.	Non pertinente	Sì/No			
Il fondo nazionale per l'efficienza energetica fornisce sostegno all'attuazione di misure di efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e le persone che vivono negli alloggi sociali?	Obbl. se appl.	Non pertinente	Sì/No			
Il fondo nazionale per l'efficienza energetica è utilizzato per adempiere all'obbligo annuale di risparmio energetico di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva sull'efficienza energetica rifiuta? (⁵)	Obbl.	Non pertinente	Sì/No			

—	in caso affermativo, indicare il costo unitario di investimento per adempiere all'obbligo annuale di risparmio energetico di cui all'articolo 8 della direttiva sull'efficienza energetica rifiuta mediante un contributo finanziario al fondo nazionale per l'efficienza energetica	Obbl. se appl.	euro/tep		(⁶)
---	--	----------------	----------	--	------------------

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note:

- (¹) Lo Stato membro ha la possibilità di integrare la comunicazione obbligatoria relativa al volume degli investimenti pubblici con ulteriori informazioni volontarie sui programmi di finanziamento nazionali posti in essere per incrementare l'efficienza energetica e le buone pratiche e i regimi di finanziamento innovativi per l'efficienza energetica.
- (²) Lo Stato membro calcola l'effetto leva medio come rapporto tra gli investimenti pubblici nazionali nell'efficienza energetica e il volume totale degli investimenti mobilitati e fornisce una descrizione testuale qualitativa della metodologia utilizzata per il calcolo.
- (³) Lo Stato membro è tenuto a fornire una descrizione testuale qualitativa che distingue tra i diversi prodotti (ad esempio, garantiti/non garantiti, o i settori di riferimento) e il loro volume relativo.
- (⁴) Le domande che seguono si riferiscono specificatamente al fondo nazionale per l'efficienza energetica, come descritto nell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791. In caso affermativo, integrare con informazioni relative alla dotazione annuale del fondo nazionale per l'efficienza energetica e con un'ulteriore descrizione testuale qualitativa del suo funzionamento e dei suoi obiettivi nel contesto del quadro nazionale generale di efficienza energetica.
- (⁵) Lo Stato membro determina il tipo di misure di efficienza energetica da finanziare mediante il fondo nazionale per l'efficienza energetica al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 e calcola il volume dei risparmi energetici che queste misure genereranno.
- (⁶) Se il fondo nazionale per l'efficienza energetica è utilizzato per adempiere agli obblighi di risparmio energetico, lo Stato membro deve stabilire un costo unitario di investimento per conseguire i risparmi energetici ai fini del contributo finanziario al fondo nazionale per l'efficienza energetica e comunicare la metodologia utilizzata per calcolarlo. Per calcolare i risparmi energetici, lo Stato membro applica i metodi e i principi comuni esposti nell'allegato V della direttiva (UE) 2023/1791. Per determinare l'entità del contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica, lo Stato membro deve quindi calcolare il costo degli investimenti necessari per adempiere ai propri obblighi. I dati utilizzati per i calcoli dovrebbero essere associati alle prestazioni storiche del fondo nazionale per l'efficienza energetica (se già esiste) oppure a strumenti finanziari concepiti per sostenere la ristrutturazione degli edifici pubblici o altri meccanismi pubblici per l'efficienza energetica.

Tabella 7

Ostacoli e misure adottate per affrontare gli ostacoli agli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2023/1791⁽¹⁾

Ostacolo individuato da rimuovere	Misura adottata o di cui è prevista l'adozione per rimuovere l'ostacolo ⁽¹⁾
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Ostacolo 1	
Ostacolo 2	
Aggiungere righe all'occorrenza	
Descrivere la procedura/il metodo utilizzato per individuare eventuali ostacoli, anche se non ne sono stati individuati.	

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.
Note:
⁽¹⁾ Lo Stato membro riferisce in merito alle misure adottate per affrontare gli ostacoli alla diffusione di miglioramenti dell'efficienza energetica negli appalti pubblici. Tutte le misure indicate sotto questa voce sono descritte nel dettaglio nell'allegato IX, tabella 1, del presente regolamento e si riferiscono all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/1791.

Tabella 8

Valutazione dell'applicazione e dei benefici del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nei sistemi energetici di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 ⁽¹⁾

Valutazione dell'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nei sistemi energetici	
Valutazione dei benefici del principio "l'efficienza energetica al primo posto"	

Note:
⁽¹⁾ Lo Stato membro riferisce in merito alla valutazione relativa all'applicazione e ai benefici del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nei sistemi energetici, in particolare in relazione al consumo di energia.

Tabella 9

Ostacoli e azioni intraprese per affrontare gli ostacoli all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 ⁽¹⁾

Ostacolo individuato da rimuovere	Azioni intraprese, o che si intende intraprendere, per rimuovere l'ostacolo
Ostacolo 1	
Ostacolo 2	
Aggiungere righe all'occorrenza	
Descrivere la procedura/il metodo utilizzato per individuare eventuali ostacoli, anche se non ne sono stati individuati.	

Note:
⁽¹⁾ Lo Stato membro riferisce in merito alle azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli normativi o non normativi superflui all'attuazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e delle soluzioni dal lato della domanda, anche attraverso l'individuazione della legislazione e delle misure nazionali contrarie al suddetto principio.»